

	- SCHEMA DI CONTRATTO -	
	PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMA	
	INTEGRATO PER ECOGRAFIA AD ALTA FREQUENZA PER LO STUDIO DI	
	MODELLI MURINI NELL’AMBITO DELLA RICERCA PRECLINICA, CUI	
	80054330586201900086, LOTTO 1 DELLA GARA A PROCEDURA APERTA AI	
	SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - NELL’AMBITO DEL PROGETTO	
	“CIRO -CAMPANIA IMAGING INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH IN ONCOLOGY”	
	GARA N.: 8927932	
	CUP: B61G17000190007	
	CPV: 33110000-4	
	CIG: 963290088C	
	TRA	
	L’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) del Consiglio	
	Nazionale delle Ricerche (nel prosieguo, “Ente” e/o CNR-IBB),	
	con sede in Napoli, via Tommaso De Amicis 95 - 80131 Napoli,	
	codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella	
	persona del Direttore, Dott. Marcello Mancini, munito dei	
	necessari poteri in virtù del provvedimento di nomina del	
	Direttore Generale del CNR n° 96, del 25 giugno 2019,	
	domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente e con	
	domicilio digitale PEC: protocollo.ibb@pec.cnr.it	
	E	
	L’operatore economico “XXXXXXXXXX (in seguito per brevità anche	
		1

"contraente"), con sede legale in XXXXXXXXXXXXXXXX, codice fiscale e partita IVA XXXXXXXXXXXXXXXX, indirizzo PEC XXXXXXXXXXXXXXXX, nella persona del Legale rappresentante XXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, munito dei poteri giusto Certificato Infocamere-Registro Imprese.

PREMESSO CHE:

I. Con delibera n. XXXXXXXX adottata dal Consiglio di Amministrazione del CNR nella riunione del XXXXXXXX" sono state approvate le "XXXXXXXXXXXXXXXXXX";

II. Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. 0001901/2022 del 29/12/2022, l'Ente ha disposto di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

III. Il Responsabile Unico del Procedimento, con atto istruttorio Prot. IBB-CNR XXXXXX, ha comunicato la proposta di aggiudicazione in favore del Contraente, per l'importo contrattuale di € XXXXX,XX oltre IVA.

IV. Con provvedimento Prot. IBB XXXXXX del XXXXXXXXXXXX l'Ente ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore del Contraente;

V. Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai

	fini della sottoscrizione del presente contratto;	
VI.	Con provvedimento Prot. IBB-CNR XXXXXXXX/XXXX l'Ente ha	
	autorizzato la stipula del contratto, in pendenza	
	dell'efficacia dell'aggiudicazione;	
VII.	Il contraente, a garanzia dell'adempimento di tutte le	
	obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di	
	cui all'Art. 103 del Codice, ha costituito la garanzia	
	definitiva XXXXXXXXXXXXXXX di € XXXXXXXX (euro XXXXXXXX),	
	mediante cauzione/fideiussione agli atti.	
VIII.	Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, è/non è previsto	
	il termine dilatorio di cui al comma 9 di cui all'art. 32,	
	c. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito, per brevità,	
	"Codice");	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti come sopra denominato convengono e stipulano quanto	
	segue:	
	ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI	
	1)Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché	
	non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte	
	inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati,	
	gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o	
	contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara	
	prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di	
	gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal	
		3

Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

- Fornitura ed installazione di un XXXXXXXXXXXX;
- (eventuale) Altri servizi connessi alla fornitura

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nell'Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo del contratto è di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) oltre I.V.A. ai sensi di legge per l'acquisizione del bene denominato XXXXXXXXXXXX, Codice CIG: XXXXXXXXXXXX.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e da tutti gli atti di gara, e dalle seguenti disposizioni normative:

- dalle norme del Codice Civile;

• dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice";

• dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;

• dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;

• dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

• dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;

• dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

ART. 5 - LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE

1) La fornitura dovrà essere consegnata presso l'AdR Napoli 1 in via P. Castellino 111 entro XX (XXX) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione del presente contratto;

2) L'installazione dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal termine delle operazioni di consegna

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del

contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per

il personale addetto all'installazione, senza diritto di

rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal

rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs.

n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che

potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il

Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del

presente contratto personale munito di adeguata preparazione

tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire

un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi

specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di

prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul

lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure

di verifica di conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di

garanzia offerto, a ripristinare il corretto funzionamento della

fornitura entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione

dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010

n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,

della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione

all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo

della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto

si applica una penale di € XXXX (euro XXXXXXXXXXXX) corrispondente

all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto

dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui

luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza

del 10% (dieci per cento) del importo contrattuale. Il

Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle

penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in

nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per

la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo

di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno

contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie

deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano

accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata

risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si

applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi

dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In

quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere

reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il

limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere

il Contratto ai sensi dell'Art. 108, comma 4 del Codice.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in offerta,

affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a)...

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso

l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione

delle attività oggetto del subappalto, il contratto di

subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente

in materia.

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice ART.

9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché comma 13 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITA'

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza delle attrezzature e dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate negli atti e nei

documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2),l'Ente applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

6)La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 102 del Codice, solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.

7)L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente

riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 12 - RESPONSABILITA'

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Operatore economico italiano o straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Ente. In caso di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea.

2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del meccanismo dello "Split Payment".

3) Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta)

giorni solari dalla data del Certificato di regolare esecuzione,
sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi
finanziari.

4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il
rifiuto della stessa:

a) Il Codice Fiscale dell'Ente: 80054330586;

b) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);

c) Il CIG

d) Il CUP

e) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): G4I1BB

f) L'importo imponibile;

g) L'importo dell'IVA;

h) Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti;

i) Il totale della fattura;

l) Il codice IBAN del conto corrente dedicato;

m) Il "commodity code" nel caso di fornitori stranieri;

5) Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà alle
verifiche di legge.

ART. 14 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'Art. 109 del Codice,
l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle
seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di
pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in
applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 C.C.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un

preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 108 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 C.C. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente

medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

ART. 16- CONDIZIONE RISOLUTIVA

1) Attesa l'urgenza determinata dal rispetto del cronoprogramma di progetto con conseguente perdita del finanziamento, il presente contratto è sottoscritto, sottoposto a condizione risolutiva, dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria.

2) La documentazione antimafia ex art. 84 del d.lgs 159/2011 è stata richiesta in data XX/XX/XXXX (in atti prot. N. PR_XXUTG_Ingresso_XXXXXXXX_XXXXXX).

3) Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con

raccomandata A.R.

ART. 17- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Ai sensi dell'art. 101 del Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato dall'Ente nella persona del Dr. Alberto De Rosa.

2) Il Contraente individua la Dr. XXXXXXXX quale referente durante la fase di esecuzione del contratto.

ART. 17 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento, anche connesso all'esigenza di rispettare misure restrittive in caso di eventi epidemiologici, che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

	ART. 18- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.	
	ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	
	1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.	
	2)Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.	
	3)Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.	
	ART. 20- SPESE ED ONERI FISCALI	
	1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972	
		16

n. 633 e s.m.i con oneri a carico del Contraente.

2) Il presente contratto, che consta di XX pagine è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R.

n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14, del Codice.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che si è obbligato all'assolvimento in modo virtuale in quanto in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art.15 del DPR 642/1972 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di XXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXX.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto mediante l'acquisizione dei contrassegni telematici codice/i XXXXXXXXXXXX impegnandosi altresì a conservarli per un periodo non inferiore al termine di decadenza fissato dalla normativa.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta a totale carico del Contraente sarà assolto in modo virtuale ex art. 15 del d.P.R. 642/1972 dall'Ente, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 112274 del 20/07/2018. 3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto all'assolvimento mediante il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate agli atti.

4) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

